

Legge regionale 16 febbraio 2006, n.4

**Interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).**

## ARTICOLO 1

(Interpretazione autentica )

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), l'espressione "associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3", con riferimento all'abilitazione a proporre alla Giunta regionale le iniziative da realizzare nell'anno successivo, si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, l'espressione "associazioni dei consumatori e degli utenti" si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3.

## ARTICOLO 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.